

## **INTESTAZIONE FIDUCIARIA E OBBLIGO DI LIBERAZIONE DEI VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (Trib. Milano, sent. 29 febbraio 2016)**

Il Tribunale di Milano, con sentenza 29 febbraio 2016 (rinvenibile in *giurisprudenzadelleimprese.it*), affronta la questione dell'obbligo dell'integrale liberazione dei versamenti ancora dovuti nell'ipotesi in cui le partecipazioni di s.r.l. siano fiduciariamente intestate.

Nel caso di specie, la società fiduciaria presentava opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su iniziativa del fallimento della società partecipata per mancata liberazione dei versamenti ancora dovuti dopo il richiamo fattone dagli amministratori.

Il Tribunale di Milano, nel rigettare l'opposizione, afferma come in virtù dell'intestazione delle quote la società fiduciaria assume una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, quale unico soggetto formalmente legittimato all'esercizio dei diritti sociali e come tale necessariamente gravato dei correlativi obblighi – del tutto a prescindere evidentemente dai rapporti fiduciante/fiduciario disciplinati invece dal negozio di mandato cui la società partecipata risulta estranea.

Dunque, se per la società di riferimento la qualità di socio spetta al fiduciario è quest'ultimo, e non il fiduciante, a poter esercitare i diritti sociali ma anche a dover sopportare i conseguenti obblighi, compreso quello di provvedere alla integrale liberazione della quota laddove richiesto dagli amministratori.

In questo senso la sentenza del Tribunale di Milano si colloca sostanzialmente in linea con le più recenti pronunce della Suprema Corte (v., da ultimo. Cass. 21 marzo 2016, n. 5507, in *CNN Notizie* del 6 aprile 2016, con nota RUOTOLO – BOGGIALI, *Intestazione fiduciaria di partecipazioni ed esercizio della prelazione statutaria*) che ricostruiscono il rapporto fiduciario secondo il modello romanistico di fiducia, in cui appunto si ha il trasferimento in capo al fiduciario della titolarità del diritto oggetto di fiducia e il *pactum fiduciae* ha natura meramente obbligatoria, producendo solamente effetti interni tra le parti.

*Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali*

\*\*\*

**N. R.G. 10906/2014**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore

dott. Marianna Galioto Giudice  
dott. Guido Vannicelli Giudice  
ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10906/2014** promossa da:  
**ALFA SOCIETA' FIDUCIARIA S.P.A.**

**ATTORE** opponente

contro

**BETA SRL**

**CONVENUTA** opposta

**TIZIO**

**CAIO**

**TERZI CHIAMATI**

### **CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

#### **ATTORE opponente**

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) in via principale in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare il decreto ingiuntivo n. 44625/2013 emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 2 dicembre 2013 perché infondato in fatto ed in diritto.

2) in via subordinata condannare CAIO e TIZIO al pagamento di quanto eventualmente dovuto al Fallimento della BETA S.r.l. o, comunque a manlevare la società opponente da ogni pretesa avanzata nei confronti della stessa.

In via istruttoria ammettere prova per testi sul seguente capitolo di prova.

1. vero che con dichiarazione del 26 ottobre 2000 che si rammostra al teste, CAIO dava atto del versamento dei 7/10 del capitale sociale della BETA S.r.l. nelle casse sociali.

Si indicano come testi Sempronio e Mevio.

Si chiede inoltre interrogatorio formale, sul predetto capitolo di prova, di CAIO

Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.

#### **CONVENUTA opposta**

**in via principale nel merito:** respingere l'opposizione avversaria perché la stessa è del tutto infondata in fatto ed in diritto;

confermare il decreto ingiuntivo N. 44625/2013, R.G. 82659/2013, emesso dal Tribunale di Milano, il 2 dicembre 2013 accertando che lo stesso è stato emesso in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto;

condannare ALFA s.p.a. al pagamento di quanto dovuto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

#### **TERZO CHIAMATO TIZIO**

Infondatezza e/o prescrizione del diritto di credito; infondatezza domanda di manleva

### **Concisa esposizione dei motivi della decisione**

La controversia attiene all'asserito mancato pagamento di decimi di capitale non versati (per euro 6.300) a partire dalla data di costituzione della fallita BETA in data 26.10.2000.

Nella specie il fall BETA ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di detta somma nei confronti del socio unico ALFA che si è costituita in giudizio invocando il proprio (asserito) difetto di legittimazione passiva quale titolare della partecipazione in virtù di distinti mandati fiduciari (sottoscritti dagli odierni terzi chiamati) ritualmente depositati in atti e chiamando in causa in manleva i relativi sottoscrittori CAIO e TIZIO; la convenuta ha altresì contestato il fondamento dell'azione esercitata dal fallimento in via monitoria eccependo in via preliminare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto vantato, nel merito l'effettiva esecuzione del versamento come da attestazione (prodotta in copia) datata 25.10.2000 e sottoscritta dall'AU CAIO (anche socio della fallita).

Lo stesso CAIO è rimasto contumace, mentre si è ritualmente costituito in giudizio il terzo chiamato TIZIO il quale si è associato alle difese di merito svolte dalla convenuta ALFA.

Così rapidamente riassunti i termini della controversia tra le parti, il Collegio ritiene di dover innanzitutto rigettare le eccezioni preliminari sollevate

\*in tema di difetto di legittimazione passiva della fiduciaria ALFA: atteso che in virtù dell'intestazione delle quote la fiduciaria è venuta ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, quale unico soggetto formalmente legittimato all'esercizio dei diritti sociali e come tale necessariamente gravato dei correlativi obblighi – del tutto a prescindere evidentemente dai rapporti fiduciante/fiduciario disciplinati invece dal negozio di mandato cui la società partecipata risulta estranea;

\*in tema altresì di asserita estinzione per prescrizione: atteso che un obbligo di immediato versamento è previsto dal codice solo in relazione ai decimi iniziali di capitale, mentre è rimesso alla discrezionalità degli amministratori il richiamo dei versamenti ulteriori, per cui deve reputarsi che solo l'assunzione della relativa iniziativa vale ad aggiornare il suddetto obbligo in capo ai soci, come tale determinando anche il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto: nella specie non risulta né dedotto né provato l'eventuale richiamo dei decimi da parte dell'organo amministrativo.

Nel merito pare senz'altro da confermare il decreto ingiuntivo opposto, atteso che:

\*si verte in tema di domanda di adempimento di una obbligazione di carattere contrattuale: nella specie l'attore ha provato (e risulta comunque non controverso) il titolo per cui agisce (sottoscrizione del capitale) mentre grava sul debitore la prova dell'adempimento;

\*nella specie, in mancanza di ogni riferimento ad (eventuali) scritture contabili, l'attore offre comunque un principio di prova del mancato adempimento rappresentato dalle risultanze delle visure camerali della società che tuttora danno per versati solo i decimi iniziali dovuti in sede di costituzione;

\*controparte, invece di fornire la prova dell'avvenuto pagamento, si limita a produrre copia di una dichiarazione manoscritta, priva di data certa, senza alcuna indicazione in ordine alla formazione e conservazione della stessa – ma comunque estranea alle scritture contabili e come

tale, quand'anche effettivamente a firma dell'apparente sottoscrittore CAIO, risolvendosi in una mera "dichiarazione di adempimento" proposta in favore proprio da uno dei debitori, come tale da reputarsi priva di qualunque valore probatorio nel presente giudizio.

Alla stregua di tali considerazioni ritiene pertanto il Collegio di dover innanzitutto rigettare l'opposizione in esame, con conseguente condanna dell'attore opponente alla integrale rifusione delle spese sostenute dall'attore per il presente giudizio.

Dalle medesime considerazioni discende l'accoglimento parziale della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati per quanto attiene il versamento dell'importo di capitale ed interessi dovuti nei confronti dell'attore, in misura del 50% ciascuno in proporzione alla titolarità sostanziale delle rispettive quote affidate in amministrazione fiduciaria; non può essere invece accolta la medesima domanda per quanto attiene la rifusione delle spese processuali (della fase monitoria e di merito) in favore dell'attore, in quanto determinate dalla ingiustificata opposizione della fiduciaria (che avrebbe piuttosto dovuto provvedere tempestivamente al versamento dovuto in qualità di socio chiedendo essa ai fiducianti la necessaria provvista). Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale di tale domanda e in generale del merito delle difese svolte dalla convenuta (svolte in realtà ad escludere la sussistenza attuale di un obbligo di versamento, in piena coincidenza con le argomentazioni svolte dal terzo chiamato costituito in causa, e quindi anche ogni propria legittima pretesa nei confronti dei fiducianti) pare equo riconoscere un diritto di rifusione delle spese di citazione in giudizio dei terzi limitato al 50% dell'intero.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

\*rigetta l'opposizione in esame e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 44625/13 RG 82659713 emesso dal Tribunale di Milano in data 1.12.13;

\*condanna l'opponente ALFA alla integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla convenuta opposta, che si liquidano in un importo complessivo di euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa;

\* condanna i terzi chiamati, in misura del 50% ciascuno, a manlevare la chiamante ALFA FIDUCIARIA per il pagamento degli importi dovuti alla odierna convenuta opposta BETA a titolo di capitale ed interessi;

\* condanna i terzi chiamati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti della odierna attrice opponente ALFA FIDUCIARIA che si liquidano in un importo di euro 2.000,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa

Così deciso in Milano, 18.2.16

Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello